



ORDINE AVVOCATI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ECONOMICI E/O DEL PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE
ALL'UTILIZZO DEL LOGO**
(approvato nella seduta del 25/01/2022)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) il **rimborso delle spese e dei costi sostenuti** per l'organizzazione di eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e per la partecipazione ad eventi (assemblee, congressi, convegni e riunioni) dai Consiglieri e/o delegati e dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
- b) l'**erogazione di contributi** per iniziative rispondenti a finalità istituzionali e di interesse per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Catania, tali intendendosi gli eventi e le manifestazioni destinate prevalentemente agli iscritti come: convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, manifestazioni di interesse forense, tavole rotonde, l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive di rilievo nazionale e mondiale, anche nel caso in cui l'ordine abbia approvato una coorganizzazione.
- c) concessione del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ordine

2. Le attività di cui alle superiori lettere a) e b) possono essere organizzate dall'Ordine anche in forma di partenariato con soggetti terzi o ancora da iscritti all'Ordine, da Associazioni Forensi Nazionali e Territoriali riconosciute, da soggetti terzi purché tali attività siano rivolte agli iscritti all'Ordine e/o d'interesse per la classe forense e non abbiano ricevuto contributi pubblici.

3. Sono escluse dal rimborso di spese e costi, dall'erogazione del contributo economico e dalla concessione del patrocinio, le iniziative che:

- a) hanno finalità di pubblicità o promozione commerciale;
- b) sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici;
- c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA, di cui al successivo articolo 2);
- d) sono organizzate da soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti del COA.

Art. 2
Rispondenza alle finalità dell'Ordine

1. Si intendono rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ordine le iniziative che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente:

- a) la diffusione della conoscenza della professione forense, delle modalità di accesso alla medesima e della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
- b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico o comunque legate all'esercizio della professione forense;
- c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.

2. Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati, purchè non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la valutazione insindacabile del Consiglio.

Art. 3

Spese rimborsabili per eventi formativi

1. Sono rimborsabili, solo a consuntivo, se documentate e ritenute congrue, previa apposita istanza sottoscritta dal Presidente (o legale rappresentante) dell'associazione o dal responsabile dell'evento, nei termini di cui al presente regolamento, esclusivamente le seguenti spese:

- a) spese per l'utilizzo della sala impiegata per l'evento formativo, laddove non sia possibile utilizzare le strutture gratuite indicate eventualmente dall'Ordine;
- b) spese per materiale tipografico, intendendosi per tali la stampa di locandine, brochure, etc.;
- c) spese per il pernottamento e prima colazione del/dei relatore/i, nel limite di € 130,00 Iva compresa, per notte e per persona, e di spese per i pasti, per un importo nella misura massima giornaliera di € 70,00;
- d) spese di trasferta dei relatori nella misura corrispondente al costo integrale del biglietto A/R del treno in prima classe, ovvero nella misura corrispondente al costo del viaggio aereo in classe "economy"/low cost;

2. Si escludono espressamente spese relative a pranzi, cene, buffet, coffe break e similari;

3. Non potranno essere rimborsate le spese e i costi una volta esaurito il capitolo di bilancio destinato all'organizzazione di eventi formativi.

4. In ogni caso per ciascun evento formativo il rimborso ammissibile non potrà essere superiore al 50% dei costi sostenuti e documentati e comunque non potrà essere superiore a € 500,00.

5. Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione dell'evento intendendosi inammissibili quelle depositate oltre il detto termine

Art. 3

Spese rimborsabili per la partecipazione ad eventi per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

1. Le attività esercitate dai Consiglieri e dagli iscritti all'albo in rappresentanza dell'Ordine non sono soggette ad alcuna forma di retribuzione.

Sono legittimati a richiedere il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- 1) i Consiglieri;
- 2) gli impiegati dell'Ordine;
- 3) gli iscritti all'albo quando operano su mandato del Consiglio;
- 4) gli esperti esterni quando operano a supporto delle attività istituzionali deliberate dal Consiglio.

In caso di partecipazione ad assemblee, congressi, convegni e riunioni, i rappresentanti, i delegati e i dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, preventivamente autorizzati dal

Presidente e/o dal Consiglio ed in regola con il pagamento dei contributi annuali, hanno diritto al rimborso:

- a) dell'eventuale quota d'iscrizione;
- b) delle spese di viaggio di andata e ritorno;
- c) delle spese di albergo nel limite di € 160,00 per ciascun pernottamento e prima colazione;
- d) delle spese per i pasti, ove non compresi nella quota di iscrizione, per un importo complessivo giornaliero di € 80,00;
- e) spese di trasporto e transfert;

Per specifiche e comprovate ragioni gli importi di cui alle lettere precedenti potranno essere modificati per singolo evento con delibera consiliare.

2. Soggetti aventi diritto al rimborso:

- a) Ai Congressi Nazionali organizzati dal CNF partecipano di diritto il Presidente dell'Ordine con l'ufficio di Presidenza, i delegati dall'Assemblea ed un dipendente del Consiglio;
- b) Alle riunioni o assemblee convocate dal CNF a Roma o ad eventi di carattere nazionale organizzati dal CNF, dalla Cassa, da Associazioni maggiormente rappresentative o da altri enti e/o istituzioni aventi carattere nazionale, ritenute rispondenti alle finalità dell'Ordine, partecipano il Presidente, almeno un componente dell'ufficio di Presidenza, non più di due Consiglieri ed un dipendente del Consiglio;
- c) Alle Assemblee dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia partecipano il Presidente dell'Ordine, l'ufficio di Presidenza, i due Consiglieri delegati ed un dipendente del Consiglio;
- d) Alle Commissioni del CNF e dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia partecipano i Consiglieri componenti della commissione ed un dipendente del Consiglio.
- e) ogni soggetto che il Consiglio con propria delibera decidesse di far partecipare ad uno dei superiori eventi per motivate ragioni di rappresentanza istituzionale legate al proprio ruolo.

3. I suddetti rimborsi saranno effettuati dietro presentazione dei documenti giustificativi di ogni singola spesa ove il Consiglio medesimo non abbia provveduto direttamente alla prenotazione ed al pagamento. Le richieste di rimborso devono essere redatte e indirizzate al Consigliere Tesoriere entro 30 gg dall'evento per cui si richiede il rimborso, con l'indicazione delle causali nonché dell'iniziativa e/o dell'attività istituzionale a cui si riferiscono. Non possono essere liquidate spese forfetarie non documentate. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul codice Iban che l'interessato avrà cura di indicare nella relativa nota spese presentata.

Le richieste di rimborso, per esigenze di bilancio, dovranno in ogni caso pervenire nell'anno solare di riferimento.

Art. 6 Convegni e Congressi

1. Gli organizzatori di congressi o assemblee nazionali di associazioni forensi tenuti nel circondario del Tribunale di Catania, o che prevedano sessioni dei lavori congressuali nel circondario, possono ricevere un contributo fino al 20% delle spese documentate per le attività necessarie allo svolgimento dell'evento.

2. Il Consiglio può contribuire fino al 30 % delle spese individuali per la partecipazione di delegati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Catania, in regola con il pagamento dei contributi annuali, a congressi od assemblee nazionali di associazioni forensi che si tengano in altre regioni limitatamente alle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno nel limite massimo di € 300,00 per ciascun delegato.

3.Ferma restando la disciplina prevista per la partecipazione dei delegati al Congresso Nazionale Forense di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, il Consiglio può deliberare la partecipazione di 5 giovani avvocati con anzianità di iscrizione all'albo non superiore a 6 anni e di 3 praticanti avvocati con anzianità di iscrizione al registro fino a 2 anni, sostenendo il costo dell'iscrizione e le spese di viaggio e pernottamento, allo scopo di favorire il coinvolgimento attivo dei più giovani alla politica forense e di sensibilizzarli alle problematiche della professione forense.

Art. 7

Spese rimborsabili per la partecipazione ad attività sportive dilettantistiche individuali e di squadra

1. Attività di Squadra.

Beneficiari: Associazioni e organizzazioni sportive legalmente riconosciute e prive di scopo di lucro alle quali partecipino in qualità di soci giocatori almeno il 90% di avvocati o praticanti.

Il contributo può essere concesso per un massimo del 20% delle spese documentate di iscrizione e partecipazione (spese di viaggio e pernottamento) a campionati e tornei nazionali ed internazionali.

Il pagamento potrà avvenire solo a consuntivo, non ammettendosi in nessun caso anticipazioni di spesa.

L'ammontare del contributo richiesto non può in ogni caso superare l'importo di € 500,00 per singola attività e superare lo stanziamento annuale previsto nel bilancio preventivo.

Non potranno essere rimborsate le spese e i costi una volta esaurito il capitolo di bilancio a ciò destinato.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione dell'evento intendendosi inammissibili quelle depositate oltre il detto termine.

Le richieste di rimborso, per esigenze di bilancio, dovranno in ogni caso pervenire nell'anno solare di riferimento.

2. Partecipazione individuale ad eventi sportivi:

Beneficiari: Avvocati e praticanti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Catania in regola con il pagamento dei contributi annuali.

Attività per le quali può essere concesso il contributo: campionati, gare e tornei fino al 20% delle spese di iscrizione e partecipazione documentate fiscalmente. Per un tetto massimo di € 300,00 Il pagamento potrà avvenire solo a consuntivo, non ammettendosi in nessun caso anticipazioni di spesa.

Non potranno essere rimborsate le spese e i costi una volta esaurito il capitolo di bilancio a ciò destinato.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione dell'evento intendendosi inammissibile quelle depositate oltre il detto termine.

Le richieste di rimborso, per esigenze di bilancio, dovranno in ogni caso pervenire nell'anno solare di riferimento.

Art. 8

Presentazione della richiesta

1. L'erogazione delle somme di cui al presente regolamento è rimessa in via esclusiva ad una preventiva deliberazione del Consiglio dell'Ordine che si pronuncia su apposita istanza scritta degli organizzatori dell'iniziativa stessa, redatta in conformità al presente Regolamento e secondo il modello allegato, ed inviata a mezzo pec all'indirizzo postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it corredata dalla documentazione giustificativa.

2. La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto; si applicano alle istanze le disposizioni, anche di tipo sanzionatorio, previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Art. 9

Esame della richiesta e norme di trasparenza

1. Ciascuna istanza è esaminata dal Consiglio dell'Ordine sentita la relazione del Consigliere Tesoriere. La deliberazione conclusiva del procedimento può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre giusta applicazione dei criteri di liquidazione previsti nel presente regolamento per ciascuna attività.

2. Le deliberazioni sulle istanze sono comunicate agli interessati a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nell'istanza.

3. Tutti i contributi economici erogati secondo il presente regolamento sono soggetti a pubblicità obbligatoria, a cura del Consigliere Segretario, sul portale telematico del Consiglio dell'Ordine nell'apposita sezione «Trasparenza».

Nella medesima finalità di trasparenza i predetti contributi economici sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da attuarsi mediante applicazione dei limiti di legge all'uso del denaro contante e utilizzazione di appositi conti correnti bancari o postali nei quali viene versato il contributo concesso dall'Ordine e dai quali il beneficiario è destinato ad attingere in via esclusiva per far fronte alle spese oggetto di contributo.

Art. 10

Concessione del logo e patrocinio dell'Ordine

1. L'utilizzo del logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.

2. La concessione del patrocinio e l'utilizzazione del logo dell'Ordine possono essere ottenuti esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o rimborsi per le spese sostenute, previa istanza dell'interessato, redatta in conformità al presente Regolamento. Per la richiesta procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art. 8 del presente regolamento.

3. In tutte le forme di comunicazione con i terzi e negli strumenti pubblicitari la concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Catania»,

4. La concessione del patrocinio e l'utilizzazione del logo dell'Ordine sono rilasciati sempre a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.

5. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

6. Possono ottenere la concessione del patrocinio e l'utilizzazione del logo tutte le iniziative conformi alle finalità di cui all'art. 2 che siano prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati, purchè non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la valutazione insindacabile del Consiglio.

Art. 11

Difformità delle iniziative

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano difforme le iniziative:
 - b) attuate in violazione delle prescrizioni e dei divieti indicati nel presente Regolamento;
 - c) attuate in violazione delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine conseguenti alle relative istanze;
 - d) attuate in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
2. Salvo la proposizione dovuta di eventuale azione disciplinare, allorquando dovuta, verso gli organizzatori di iniziative difforme ai sensi del precedente comma 1 e l'ulteriore risarcimento dei danni, anche d'immagine, arrecati all'Ordine, i soggetti che, ancorché beneficiari di contributi o della concessione del logo o del patrocinio dell'Ordine, abbiano posto in essere iniziative difforme, come tale valutate con motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, decadono da qualsiasi beneficio economico (rimborso spese o contributo) concesso e sono tenuti a rifondere le utilità indebitamente fruite in misura pari all'importo indicato nei quadri economici allegati alle relative istanze. Il versamento deve avvenire alla Cassa dell'Ordine, entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua approvazione. Sarà pubblicato sul sito web istituzionale del COA di Catania www.ordineavvocaticatania.it.